

Normativa e prassi

Spese per quotazione Pmi: in arrivo il codice tributo

21 Maggio 2019

Riguarda la compensazione del tax credit relativo ai costi di consulenza sostenuti per l'ammissione a un mercato regolamentato o a sistemi multilaterali di negoziazione

Thumbnail Image not found or type unknown Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta del 50%, previsto fino a un importo massimo di 500mila euro, riguardante le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (Pmi), con la **risoluzione n. 52** del 21 maggio 2019 è istituito il codice tributo **"6901"**.

Alle piccole e medie imprese che, successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, hanno iniziato una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è riconosciuto, qualora ottengano l'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino a un importo massimo di 500mila euro, del 50% dei costi di consulenza sostenuti a tale scopo fino al 31 dicembre 2020 (articolo 1, **comma 89**, legge 205/2017).

Il *tax credit* è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta, con la **risoluzione n. 52** del 21 maggio 2019 è istituito il codice tributo **"6901"**.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il codice va inserito nella sezione *"Erario"*,

in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *“importi a credito compensati”*, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna *“importi a debito versati”*.

Il campo *“anno di riferimento”*, è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno di sostenimento delle spese di consulenza.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/spese-quotazione-pmi-arrivo-codice-tributo>